



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale

Roma, 25 novembre 2013

Circolare n. **87/2013**

A tutte le

- **SOCIETÀ AFFILIATE**
- **ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI**
- **UFFICIALI DI GARA**

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: **provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva**

In allegato si trasmette la comunicazione dell'Ufficio Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali del CONI del 20 novembre 2013 prot. 000203/13 relativa all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000203/13

Roma, 20 novembre 2013

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Alle Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: Provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva:

A) Decreto – legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca».

B) Decreto – legge 31 agosto 2013, n. 101 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 204 del 31 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni».

C) D.P.R. 4 ottobre 2013, recante «Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'On. Michaela Biancofiore dalla carica di Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri».

A) Decreto – legge 12 settembre 2013, n. 104 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 264 dell'11 novembre 2013 il testo coordinato del decreto – legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Tale decreto presenta alcune disposizioni di diretto interesse per l'organizzazione sportiva, con particolare riferimento all'ambito dell'istruzione scolastica.

In particolare, l'art. 7, comma 3 bis, del decreto stabilisce che *«al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica, si provvede, nei limiti delle risorse già stanziati dalla legislazione vigente, alla promozione della pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e*

all'eventuale inserimento dell'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurricolare».

L'art. 10 del decreto, poi, detta disposizioni in materia di mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e relative detrazioni fiscali.

Il comma 1 dell'art. 10 statuisce che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformità ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica.

In base al comma 1-bis, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi, ai sensi di quanto esposto in precedenza, nonché con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella definizione del suddetto decreto attuativo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni.

Il comma 2 dell'art. 10 dispone che i pagamenti effettuati dalle regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui in precedenza, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito. Anche le modalità attuative afferenti a tale disposizione saranno stabilite con il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Da ultimo, al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo le parole: «successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, nonchè a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università», e dopo le parole «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: "e universitaria».

B) Decreto – legge 31 agosto 2013, n. 101 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 204 del 31 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni».

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 255 del 30 ottobre 2013 il testo coordinato del decreto – legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni».

L'art. 4, comma 10 – septies, apporta un intervento emendativo rispetto all'art. 42 – bis, comma 2, del decreto – legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

In base a tale disposizione è stabilito che i certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tale disposizione stabilisce, pertanto, che anche i medici specialisti in medicina dello sport possono rilasciare certificati per l'attività sportiva non agonistica; inoltre, la disposizione in commento sembrerebbe ripristinare l'obbligo dell'effettuazione dell'elettrocardiogramma ai fini del rilascio della certificazione per l'attività sportiva non agonistica, obbligo originariamente inserito dall'art. 3 del decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 (emanato in attuazione dell'art. 7, comma 11, d.l. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012), poi eliminato dall'art. 42 bis, legge 98/2013.


Considerate le difficoltà interpretative suscitate dalle norme in questione ed i ripetuti interventi normativi operati in materia in un così breve lasso di tempo, si è in attesa delle citate linee guida, che saranno emanate con decreto del Ministro della salute, al fine di poter disporre di un quadro normativo finalmente chiaro e più facilmente comprensibile.

C) D.P.R. 4 ottobre 2013, recante «Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'On. Michaela Biancofiore dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 236 dell'8 ottobre 2013 il D.P.R. indicato all'oggetto recante «Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'On. Michaela Biancofiore dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

A tale ultimo riguardo si rammenta che con il DPCM 5 luglio 2013 (pubblicato nella Gazzetta Uff., Serie Generale, n. 204 del 31 agosto 2013), con il quale venivano delegate al Ministro Graziano Delrio le funzioni in materia di sport attribuite dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, si stabiliva contestualmente che tali funzioni potevano essere esercitate anche tramite il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Michaela Biancofiore.

Cordiali saluti.


Roberto Fabbricini
Segretario Generale